

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Questo giorno trentuno maggio duemiladiciassette (31.5.2017), alle ore tredici. -----

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano terreno. -----

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma, -----

a richiesta della società: -----

"AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA -

S.P.A.", con unico socio, con sede in Parma (PR), Via Giovanni Falcone n. 30/A, capitale sociale euro 120.000,00

i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 225236, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Parma n.02280810348, -----

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale dell'assemblea generale e straordinaria della

società, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere

e deliberare sul seguente: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Adeguamenti statutari di cui al D.lgs 175/2016; -----

2) Varie ed eventuali. -----

E' presente la signora: -----

TAGLIAVINI ISABELLA, nata a Parma (PR) il 20 ottobre 1958,

domiciliata a Parma (PR), Via Martiri della Liberazione n. 27, -----

comparente della cui identità personale sono certo, cittadino

italiano, il quale, in virtù della sua carica di Amministratore

Unico della società, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale,

assume la presidenza della assemblea conferendomi l'incarico

della redazione del presente verbale. -----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto

constatando e facendo constatare quanto segue: -----

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata,

con lettera raccomandata in data 11 maggio 2017 n. 2017/44

di Prot.; -----

- che è presente l'unico socio, società "SOCIETA' PER LA

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO HOLDING S.P.A.", in persona

dell'amministratore unico, signor BUSSOLATI LUIGI, portatore

dell'intero capitale sociale; -----

- che è presente l'Amministratore Unico, in persona di esso

Presidente dell'Assemblea; -----

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone

dei signori CACCIANI ALBERTO - Presidente, PELLEGRINO ANDREA

e GROSSI FRANCESCA - Sindaci effettivi; -----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla

Atto reg. a Parma
il 12 giugno 2017
n. 8667 Serie 1T
per € 356,00

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 19 giugno 2017
al R.E.A. PR-225236
per € 90,00

validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno. -----

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di adeguare lo statuto sociale al disposto del D.Lgs. 175/2016 effettuando le necessarie modifiche, formulando, sostanzialmente un nuovo testo, nel quale sono stati variati gli articoli 2, 4, 6, 13, 16, 18, 21, 26, 27 e 28. -----

Tale testo è stato depositato presso la sede sociale, a disposizione del socio. -----

Il testo degli articoli modificati viene illustrato dal Presidente in assemblea. -----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità -----

----- delibera -----

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformulato in adeguamento al D.Lgs. 175/2016, modificando gli articoli 2, 4, 6, 13, 16, 18, 21, 26, 27 e 28 come da nuovo testo letto in assemblea; Il nuovo statuto quindi, composto di trentatre articoli e dattiloscritto su otto pagine di due fogli che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omesane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso; -----

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese. -----

----- * -----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore tredici e minuti venti. -----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società. -----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su una pagina e parte della seconda di un foglio è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore tredici e minuti venti. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

TAGLIAVINI ISABELLA -----

----- MARCO MICHELI notaio -----

----- * -----

----- ALLEGATO "A" -----

----- ALL'ATTO N.72.479/28.327 DI REP. -----

----- * -----

----- "AREA STAZIONE - SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A." -----

----- con sede in Parma (PR) -----

----- *** -----

----- STATUTO -----

----- *** -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

Art. 1 - Costituzione e denominazione -----

E' costituita, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", una Società per Azioni di trasformazione urbana denominata -----

----- "AREA STAZIONE - SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A." -----

Art. 2 - Sede sociale -----

La Società ha la sede legale in Parma. -----
L'organo amministrativo ha la facoltà di sopprimere e istituire, ovunque, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritenga necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Art. 3 - Oggetto sociale -----

La Società ha per oggetto la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "stazione FS - ex Boschi", promosso dal Comune di Parma ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana". -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società provvede direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa: -----

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento di riqualificazione secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti; -----

- alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana del comparto; -----

- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate. -----

Rientra nell'oggetto sociale della Società anche lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi intermodali di trasporto, anche attraverso nuove forme e modalità di trasporto pubblico in una logica di mobilità complementare e integrata. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto del Programma di Riqualificazione Urbana. -----

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici. -----

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. -----

La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. -----

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singole attività o specifici servizi. -----

Art. 4 - Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società. ---
I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio. -----

Art. 5 - Durata -----

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. -----

TITOLO II -----

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI OBBLIGAZIONI -----

Art. 6 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) - rappresentato da 120.000 azioni nominative da euro una ciascuna. -----

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. -----

Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionali, sarà comunque infruttifero salvo che l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire. -----

Art. 7 - Soci -----

La Società si configura come società per azioni a prevalente capitale pubblico locale in cui il Comune di Parma, direttamente o attraverso società di partecipazione finanziaria in-

teramente partecipata, detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

Art. 8 - Aumenti di capitale -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione). -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile. -----

Art. 9 - Azioni -----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in assemblea. ----

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. -----

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia. ---

Art. 10 - Certificati azionari -----

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. -----

Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. -----

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci. -----

Art. 11 - Trasferimenti e prelazione -----

Il trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci. -----

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che, entro 15 giorni, ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto. -----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più azioni-

sti, le azioni o i diritti di opzione saranno attribuiti in proporzione al numero di azioni già da essi possedute. -----
I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento. -----

Art. 12 - Obbligazioni -----

La Società, previa deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2412 cod. civ., può emettere obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **ORGANI DELLA SOCIETA'** -----

Art. - 13 Organi -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'assemblea dei Soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione -----
- d) il Collegio Sindacale. -----

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

Art. 14 - Assemblea dei Soci -----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. -----

Art. 15 - Convocazione -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r. almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano a diffusione nazionale Il Sole 24 ore almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art.2366, secondo comma, del Codice Civile. -----

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo di convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica e le materie da trattare nella riunione. -----

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra,

qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile. -----

Gli aventi titolo a prendere parte all'Assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video-conferenza, purchè tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. -----

In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare: -----

- identità e la legittimazione degli intervenuti; -----
- presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario; -----
- possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. -----

Art. 16 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria -----

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile. --

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. -----

Art. 17 - Ammissione all'assemblea -----

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti, iscritti o non ancora iscritti nel Libro dei Soci. -----

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. -----

Art. 18 - Presidenza e Segreteria -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona nominata dall'assemblea stessa. -----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. -----

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 19 - Rappresentanza -----

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art 2372 del Codice Civile. -----

Art. 20 - Funzionamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria -----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile. -----

Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, il rappresentante del socio Comune di Parma voterà sulla base di quanto deliberato dai competenti organi politici. -----

TITOLO V -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 21 - Nomina, composizione, durata, compensi degli amministratori -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora consentito dalla normativa vigente da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nominati dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone esterne all'assemblea, devono essere in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative, professionali o gestionali. -----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente. -----

Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia. Gli

Amministratori possono essere in qualsiasi momento revocati dall'assemblea; in tal caso, non potranno richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, del Codice Civile. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Ai componenti dell'organo amministrativo può essere corrisposto un gettone di presenza o in alternativa un compenso determinati dall'assemblea oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente. Tutti i compensi saranno attribuiti nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. -----

Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato. La carica di vice presidente senza deleghe non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

Art. 22 Riunioni -----

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. -----

È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto. -----

Art. 23 Convocazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. -----

Art. 24 - Funzionamento -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Art. 25 - Poteri e compiti -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. -----

Art. 26 Amministratore delegato, Direttori e Procuratori -----

Il Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi componenti un amministratore cui saranno attribuite le deleghe

gestionali, fatta salva la facoltà riservata all'Assemblea di attribuirle al Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti. -----

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. -----

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alla: -----

- a) approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali; -----
- b) compravendita e permuta di immobili in genere; -----
- c) compravendita, permuta o cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese; -----
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti; -----
- e) assunzione di mutui. -----

----- TITOLO VI -----

----- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 27 - Presidenza e Vice Presidenza -----

L'Assemblea, in caso di adozione dell'organo amministrativo collegiale, nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. -----

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

----- TITOLO VII -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 28 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale -----

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giusti-

zia, designandone il Presidente e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio nei limiti previsti dalla normativa vigente. -----

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente. -----

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ----

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale in possesso dei necessari requisiti professionali e iscritti nell'apposito registro. -----

Il collegio sindacale non può essere incaricato anche del controllo contabile, ai sensi dell'art.2409 bis del codice civile. -----

----- TITOLO VIII -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art. 29 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. --
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società. -----

Art. 30 - Utili sociali -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: -----

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo agli azionisti, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società. -----

----- TITOLO IX -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 31 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori -----

Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art, 2484 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge. -----

----- TITOLO X -----

----- NORME FINALI E TRANSITORIE -----

Art. 32 - Rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia. -----

Art. 33 - Norma di coordinamento -----

Con riguardo a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria

ria dei Soci nella seduta del 23 luglio 2009 nonchè dal Comune di Parma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 9 luglio 2009, ogni qualvolta lo statuto faccia riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Consiglio di Amministrazione, detto riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi effettuato anche all'Amministratore Unico. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

TAGLIAVINI ISABELLA -----

----- MARCO MICHELI notaio -----